

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

PREVINDAPI - Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria

Iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche di PREVINDAPI e facilitare il confronto con le altre forme pensionistiche complementari.

Le informazioni riportate sono aggiornate a maggio 2017.

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO

PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive), ha la forma giuridica dell'associazione riconosciuta.

In data 22/12/2010, con il rinnovo del c.c.n.l. è stata introdotta la nuova figura manageriale dei "quadri superiori" e le Parti istitutive, con l'accordo dell'11/04/2011, hanno individuato il PREVINDAPI come lo strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i "quadri superiori".

Con decorrenza dal 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al PREVINDAPI.

Il **Fondo PREVINDAPI è un Fondo pensione Preesistente** ed è iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

La sede legale ed amministrativa del Fondo è in Roma, Via Nazionale 66, cap 00184.

Sito del Fondo:

www.previndapi.it

Contatti Telefonici: 064871448-9

fax 064871445

Mail: previndapi@previndapi.it

pec: info@pec.previndapi.it

Lo scopo del Fondo è quello di provvedere a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, in base alle disposizioni statutarie, in adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 252/2005, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze n. 62 del 10 maggio 2007, reperibili sul sito del Fondo, www.previndapi.it

Sono "destinatari" i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra le parti di cui sopra per le quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

In base all'accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/2/2017 possono altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, degli iscritti al Fondo, senza partecipare all'elezione degli organi del Fondo né essere nominati componenti degli stessi.

L'adesione al Fondo è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del Tfr maturando, sia esso in forma esplicita che tacita, comporta l'adesione al Fondo stesso.

Sono denominati vecchi iscritti i soggetti titolari alla data del 29 aprile 1993 di una posizione pensionistica complementare, sempreché conservata.

Sono denominati nuovi iscritti i soggetti privi di detta posizione.

La partecipazione alle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La durata del Fondo, salvo quanto previsto dallo Statuto per il caso di liquidazione, è a tempo indeterminato.

Sul sito web del Fondo www.previndapi.it sono reperibili lo Statuto, la Nota Informativa, la normativa fiscale, la modulistica.

B. LA CONTRIBUZIONE

La misura della contribuzione e la decorrenza dei versamenti sono fissati dal contratto collettivo che dispone l'adesione e riportate nell'Allegato alla Sezione I.

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l'adesione al Previndapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita).

Si rammenta che l'iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

La misura dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

Sono inoltre iscrivibili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, per i quali è facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. Le modalità di versamento sono riportate nell'Allegato della Sezione I.

C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Dal momento del pensionamento è possibile ottenere l'erogazione di una **rendita vitalizia**, calcolata in base al capitale accumulato e alla età del beneficiario, oppure **optare per un capitale fino a un importo pari al 50%** di quanto accumulato e per la parte restante in rendita vitalizia.

In qualsiasi momento è possibile richiedere **un'anticipazione, fino al 75% di quanto maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità**, che possono riguardare anche il coniuge e i figli.

Decorsi otto anni di anzianità è possibile richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Trascorsi due anni dall'adesione a PREVINDAPI puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, è consentito **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Maggiori dettagli sono riportati nella SEZIONE 2 - D

D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI COMPARTO ASSICURATIVO

IMPIEGO DELLE RISORSE

Come già anticipato, il Fondo ha lo scopo esclusivo di provvedere negli interessi degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge.

GESTIONE ASSICURATIVA - Caratteristiche della convenzione

Previndapi gestisce le risorse in un **monocomparto assicurativo** attraverso convenzione con primarie compagnie di assicurazione.

Le compagnie del Pool che gestisce la convenzione emettono polizze, a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento sulle quali riconoscono una rivalutazione pari al 100% della media ponderata dei rendimenti conseguiti, con una ritenzione minima per il Pool di 1/2 punto percentuale.

Nell'attuale mercato di solvibilità dove le garanzie assicurative legate a polizze di vecchia generazione sono costose, lo spostamento di riserve con garanzie preesistenti in genere

comporta anche l'annullamento delle stesse e un riposizionamento su nuove tariffe sicuramente meno convenienti per gli iscritti titolari dei versamenti tempo per tempo effettuati.

La convenzione 8200/P è stata, pertanto, rinnovata con i quattro gestori con validità 1/1/2018-1/1/2021 prevedendo (in un contesto di mercato come l'attuale in cui i tassi di interesse sono pressoché nulli e alcuni titoli possono avere anche un rendimento) la garanzia del capitale e la continuità di vigenza dei rendimenti minimi garantiti previsti dalle specifiche convenzioni operative negli anni in cui sono avvenuti i versamenti effettuati dagli iscritti nei vari anni passati. Sono state altresì aggiornate, come previsto dalle disposizioni normative, le tavole demografiche che saranno A62D F e A62D M (elaborate dall'Ania), con un tasso tecnico dello 0,5%.

Il rendimento minimo garantito indicato dalla convenzione 8200/P in scadenza l'1/1/2018 (vedi tabella pag. 6) è indicato nel 2% annuo (per coloro che chiudono la posizione previdenziale entro il 01/01/2018), mentre per i periodi precedenti di stipula delle polizze valgono i rendimenti minimi garantiti riportati nella tabella a pag. 6. Tale parametro è suscettibile di revisione annuale in relazione alle future disposizioni delle Autorità di controllo (Isvap sostituito dall'Ivass).

Come detto, la gestione assicurativa, avendo le caratteristiche di garanzia previste nell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, è destinata ad accogliere il Tfr conferito tacitamente.

Gli attuali coefficienti di conversione in rendita, rispettivamente applicati alle polizze accese dal 1° gennaio 2008 sono calcolati sulla base delle tavole demografiche IPS55.

Il Pool delle compagnie di assicurazione si compone come segue:

- ALLIANZ - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ (delegataria del pool)
- ZURICH
- ASSICURAZIONI GENERALI
- REALE MUTUA

Finalità della gestione

Garantire in qualunque momento la restituzione delle risorse conferite, al netto dei costi direttamente a carico dell'aderente ed al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali, maggiorate almeno del rendimento minimo garantito (vedi tabella fondo pagina). I rendimenti annui ottenuti, vengono attribuiti e consolidati annualmente sulla posizione.

Orizzonte temporale dell'iscritto

Il comparto assicurativo è stato configurato avendo a riferimento un orizzonte temporale di contribuzione attiva di durata inferiore a 10 anni qualora l'iscritto sia privo di una rilevante posizione costituita presso altro fondo e trasferita a Previdapi, nel comparto assicurativo, o comunque di durata inferiore a 5 anni.

Grado di rischio

Per le garanzie prestate, il rischio può definirsi basso.

Politica di investimento

Le risorse sono affidate, tramite una specifica Convenzione, ad un Pool di primarie compagnie di assicurazione che emettono polizze a premio unico ricorrente, su speciali gestioni di riferimento. La posizione dell'iscritto è pertanto gestita per polizze: ad ogni contributo versato per l'iscritto corrisponde una polizza, cui è collegata una garanzia del capitale e dei coefficienti di conversione in rendita predeterminati.

Le polizze hanno, quindi, un valore differente le une dalle altre in relazione all'ammontare dei premi che le hanno fatte nascere e alle rivalutazioni di cui hanno nel frattempo beneficiato; presentano, inoltre, delle garanzie differenziate in base all'anno di emissione.

Per approfondimenti in merito a quanto sopra riportato, si rinvia al Documento sulla politica di investimento, disponibile a richiesta degli interessati.

Convenzione n.	Periodo emissione polizza	Rendimento minimo garantito	Coefficienti di conversione in rendita / Tariffa
2542/P	Fino al 31/12/1998	4,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/1999 al 31/12/1999	3,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/2000 al 31/12/2005	2,50%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
2542/P	Dal 01/01/2006 al 31/12/2007	2,00%	RG48 - Rendita vitalizia posticipata
8200/P	Dal 01/01/2008 al 31/12/2008	2,00%	IPS55 - M/F IMM - capital/differito
8200/P	Dal 01/01/2009 al 31/12/2013	2,50%	IPS55 - M/F IMM - capital/differito
8200/P	Dal 01/01/2014 al 01/01/2018	2,00%*	IPS55 - M/F IMM - capital/differito
8200/P	Dal 01/01/2018 al 01/01/2021	0,00%	A62D - M/F

***garanzia riservata a coloro che chiudono la posizione previdenziale entro il 01/01/2018.**

RISULTATI DI GESTIONE

CONVENZIONE ASSICURATIVA - Tabella dei rendimenti storici della gestione assicurativa

ANNO	%	ANNO	%
1991	13,70	2004	4,88
1992	12,90	2005	4,85
1993	13,70	2006	4,93
1994	11,80	2007	4,87
1995	11,20	2008	4,33
1996	11,20	2009	4,12
1997	10,70	2010	3,88
1998	8,80	2011	3,86
1999	8,11	2012	3,72
2000	7,26	2013	3,72
2001	5,93	2014	3,55
2002	4,98	2015	3,44
2003	4,80	2016	3,31

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

E. SCHEDA DEI COSTI

REGIME DEL FONDO IN RELAZIONE ALLE SPESE

Le successive informazioni sono aggiornate a settembre 2017

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica.

E.1 Singole voci di costi

Costi nella fase di accumulo - Comparto Assicurativo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione:	nessuna
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente:	<ul style="list-style-type: none">• direttamente a carico dell'aderente in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni aggiuntive volontarie, attualmente pari allo 0,85%;• direttamente a carico dei soggetti fiscalmente a carico in percentuale dei contributi volontariamente versati, attualmente pari allo 0,85%, con un minimo di € 35,00 annui. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro;• direttamente a carico dell'iscritto per prosecuzione volontaria della contribuzione, attualmente pari al 3%.• direttamente a carico dei soggetti iscritti contrattualmente, con il versamento dello 0,50% da parte del datore di lavoro, in percentuale dei contributi versati, attualmente pari allo 0,85% con un minimo di € 35 annui.
Indirettamente a carico dell'aderente:	<ul style="list-style-type: none">• indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sui premi investiti e sulle rendite della gestione assicurativa:<ul style="list-style-type: none">a) su premi relativi ai contributi introitati dal Fondo e trasferiti al gestore: 1,75%;b) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni assicurative: 0,30%;c) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni finanziarie: 1,25%.
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Trasferimento da e verso altre forme pensionistica	nessuna
Riscatto	€ 30,00 per ogni richiesta di prestazione.
Mantenimento di posizione non alimentata da nuovi contributi per oltre due anni	€ 35,00 annui decurtati dopo la rivalutazione annuale.
Spese relative alla fase di erogazione delle rendite	nessuna

E.2 Indicatore Sintetico dei Costi - ISC

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI ISC

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento ad un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Nel comparto è presente un tasso minimo garantito (vedi tabella pag. 5) e il costo di tale garanzia è compreso nell'indicatore presentato.

Si precisa che l'ISC viene calcolato da tutti i Fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP (l'autorità di vigilanza dei fondi pensione), che li rileva annualmente e sono rilevabili dal sito dell'autorità www.covip.it nella specifica sezione.

Indicatore sintetico dei costi	Comparto assicurativo			
Anni di permanenza nel fondo	2	5	10	35
Costo medio sui contributi versati	2,32	1,41	0,99	0,66

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Il presente Allegato è parte integrante delle “Informazioni chiave per l’aderente del Fondo PREVINDAPI”

PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive)

Sono “destinatari” i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra le parti di cui sopra per le quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

Si rammenta che l’iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

La misura dell’eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore al momento dell’adesione, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

In caso di adesione mediante versamento del contributo contrattuale previsto dall’accordo delle parti istitutive del 16.11.16 o mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.

In base all’accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/2/2017 possono altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, la cui contribuzione è libera e volontaria.

L’adesione al Fondo è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del Tfr maturando, sia esso in forma esplicita che tacita, comporta l’adesione al Fondo stesso.

LA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l’adesione al Previndapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita). Se ne illustrano, qui di seguito, le misure.

CONFERIMENTO DEL TFR (quote previste dagli accordi vigenti)

Le misure del Tfr conferibile, previste dagli accordi vigenti, sono differenziate in base alla classe di contribuzione di ciascun lavoratore e precisamente, per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE DIRIGENTI
Classe "A" : Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	3%
Classe "B" : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		4%
Classe "C" : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "X" : iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.		Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Z" : iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.		Conferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE QUADRI SUPERIORI
Classe "A" : Iscritto precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	3%.
Classe "B" : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		3%.
Classe "C" : iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "X" : iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.		Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Z" : iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.		Conferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)

La scelta di conferire al Fondo l'intero TFR maturando (6,91% della retribuzione imponibile) in maniera esplicita o tacita, è irreversibile e tale destinazione del Tfr al Fondo implica che la sua rivalutazione non avvenga più con le regole previste dal codice civile per l'accantonamento presso il datore di lavoro ma entri nella posizione previdenziale dell'iscritto e venga rivalutata in base ai rendimenti ottenuti nel comparto assicurativo. Anche in caso di conferimento tacito, il Fondo provvede a destinare l'intero TFR nel comparto assicurativo.

CONTRIBUZIONE BASE

Come detto, oltre al conferimento del Tfr, il lavoratore può scegliere di versare anche la contribuzione prevista dagli accordi vigenti, il che comporta anche il versamento della quota a carico del datore di lavoro.

La contribuzione base, da calcolarsi, nei limiti di massimale e con le aliquote percentuali sotto indicati, sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita (comprendente tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto), è posta pariteticamente a carico delle aziende e dei lavoratori.

I massimali e le aliquote contributivi vigenti sono rispettivamente

per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO DIRIGENTE
Classe "A": VECCHI ISCRITTI (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Per tutti Fino a € 150.000,00	4,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017.	4%
Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)		Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a € 4.800,00.	
Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	
Iscritti al Fondo per adesione contrattuale		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO DIRIGENTE
Classe "A": VECCHI ISCRITTI (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Per tutti Fino a € 90.000,00	3,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	3%
Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.			
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.			
Iscritti al Fondo per adesione contrattuale			

Ferma restando la misura minima dei contributi al Previdapi a carico delle imprese e a carico dei lavoratori stabilita dagli accordi fra le parti istitutive, il datore di lavoro e il lavoratore determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari al 8,5% per i dirigenti e 6,5% per i quadri superiori, complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del lavoratore.

Il contributo contrattuale previsto dall'accordo delle parti istitutive del 16.11.16 per gli iscritti al Fondo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello ordinario a carico del datore di lavoro, che pertanto diventa il 4,5% per i dirigenti e 3,5% per i quadri superiori.; gli iscritti per adesione contrattuale hanno facoltà di attivare in aggiunta al contributo dello 0,50% la quota ordinaria di contribuzione a proprio carico mentre il contributo contrattuale non potrà essere revocato né sospeso e neanche diversamente destinato in caso di trasferimento volontario della posizione individuale. Il contributo contrattuale dello 0,50% dell'iscritto per adesione contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Previdapi anche nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ordinaria ad altra forma pensionistica complementare, permanendo l'iscrizione contrattuale al Fondo medesimo.

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a carico del lavoratore e a carico delle aziende per tutti i lavoratori. Con la stessa cadenza, va effettuato il trasferimento della quota o dell'intero TFR. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese

successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale.

Il versamento della quota di adesione contrattuale dello 0,50% a carico delle aziende per tutti i lavoratori, sarà effettuato dalle aziende contestualmente al versamento dei contributi del 4° trimestre.

ULTERIORE CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ISCRITTO (Contribuzione aggiuntiva)

E' data facoltà all'iscritto di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, ferme restando le predette misure minime. I termini e le periodicità di scelta sono definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La scelta della misura di tale contribuzione deve essere effettuata dall'interessato, attraverso l'apposito modulo, e comunicata al Fondo e all'azienda per i conseguenti adempimenti.

Il relativo versamento avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione base, ossia trimestralmente da parte dell'impresa.

La scelta di versare detta ulteriore contribuzione può essere modificata o revocata dall'interessato, nel tempo, ma con intervalli non inferiori ad un anno.

Si evidenzia che la contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale retributivo.

CONTRIBUZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dall'aderente o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di versamento sono riportate nel Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, presente sul sito www.previndapi.it.

Nel caso in cui l'aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo, conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, l'aderente potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico, con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico.

E' altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Per la fiscalità della contribuzione, sia di base che aggiuntiva e a favore dei soggetti fiscalmente a carico, rimandiamo al successivo capitolo "Regime fiscale".

PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'iscritto che:

- perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell'obbligo contributivo al Previndapi);